Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 27 febbraio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ASSEMBLEE LEGISLATIVE

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX LEGISLATURA — 1ª DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'Assemblea plenaria è convocata per martedì 5 marzo 1940-XVIII, alle ore 9, in 16ª riunione pubblica, col seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1) Presentazione 31 gennaio 1940-XVIII - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1940-41. — *Relatore* Capri Cruciani. (506)

2) Presentazione 31 gennaio 1940-XVIII - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario 1940-41. — *Relatore* Giglioli. (499)

3) Presentazione 31 gennaio 1940-XVIII - Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1940-41. — *Relatore* Paolini. (496)

4) Presentazione 31 gennaio 1940-XVIII - Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1940-41. — *Relatori* Landi e Scotti. (507)

5) Presentazione 31 gennaio 1940-XVIII - Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1940-41. — *Relatore* Rossi Amilcare. (503)

6) Presentazione 31 gennaio 1940-XVIII - Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1940-41. — *Relatore* Cenzato. (504)

7) Presentazione 31 gennaio 1940-XVIII - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1940-41. — *Relatore* Molfino. (505)

(779)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1940-XVIII, n. 64.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale « Galileo Galilei » di Torre Annunziata.

N. 64. R. decreto 11 gennaio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale « Galileo Galilei » di Torre Annunziata viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 gennaio 1940-XVIII, n. 65.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto Veneto per il lavoro.

N. 65. R. decreto 11 gennaio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto Veneto per il lavoro, con sede in Venezia, in luogo di quello approvato con R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1891, che viene abrogato.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 19 gennaio 1940-XVIII, n. 66.
Revoca della dichiarazione di zone malariche per i comuni di Frosinone, Morolo, Paliano, Patrica, Piedimonte San Germano, Ripi, Sant'Elia Fiumerapido, Serrone, Sgurgola, Supino, Torrice e Veroli in provincia di Frosinone.

N. 66. R. decreto 19 gennaio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene revocata, nella provincia di Frosinone, la dichiarazione di zone malariche per i comuni di Frosinone, Morolo, Paliano, Patrica, Piedimonte San Germano, Ripi, Sant'Elia Fiumerapido, Serrone, Sgurgola, Supino, Torrice e Veroli.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 gennaio 1940-XVIII, n. 67.
Autorizzazione alla Regia università di Milano ad accettare una donazione.

N. 67. R. decreto 25 gennaio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 5000 in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dalla professoressa Elisabetta Oddone, in rappresentanza dell'Associazione nazionale fascista artiste e laureate di Milano, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome di Ada Negri.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 gennaio 1940-XVIII, n. 68.
Erezione in ente morale della Società italiana di chirurgia, con sede in Roma.

N. 68. R. decreto 25 gennaio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Società italiana di chirurgia, con sede in Roma, viene eretta in ente morale, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1940-XVIII

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1940-XVIII.
Schema del 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Apuania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Apuania, approvato con R. decreto 1° febbraio 1900 e l'elenco suppletivo approvato con R. decreto 11 febbraio 1909;
Visto lo schema del 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della suddetta Provincia compilato dall'Ufficio del Genio civile di Apuania;
Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933-XII, n. 1775; e gli articoli 1 e 2 del R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema del 2° elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della Regia prefettura di Apuania;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Apuania;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella Segreteria dei comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno come nel Foglio annunzi legali della Provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera d) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Apuania è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: SERENA

Schema del 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Apuania

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone,* ecc. non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Canale della Serra o di San Carlo (1)	Frigido	Apuania	Dal suo ultimo opificio alle origini nei tre rami in cui si divide
2	Sorgenti della Serra o di San Carlo	Canale della Serra	Apuania	Tutte le sorgenti comprese nel comprensorio del bacino imbrifero del canale della Serra.

(1) Figura nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Apuania al numero 129 dallo sbocco sul Frigido al suo ultimo opificio.

(716)

Visto, *Il Ministro*: SERENA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Variazioni al ruolo dei revisori ufficiali dei conti

Con decreto Ministeriale 17 febbraio 1940 il signor Borghi Aleardo fu Eugenio è stato cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, perchè appartenente alla razza ebraica, a decorrere dal 1° marzo 1940-XVIII.

(780)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Forlì.

Con decreto del Ministro per l'interno, in data 31 gennaio 1940-XVIII, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal Provveditorato generale dello Stato, un immobile demaniale da adibirsi alla Casa della Madre e del Bambino in Forlì.

(767)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 45

del 23 febbraio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,45
Francia (Franco)	44,45
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,59
Belgio (Belgas)	3,334
Canadà (Dollaro)	16,95
Danimarca (Corona)	3,404
Egitto (Lira egiziana)	80,46
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,54
Portogallo (Scudo)	0,247
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	70,825
Id. 3,50 % (1902)	69,025
Id. 3,00 % Lordo	50,05
Id 5 % (1935)	91,20
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,425
Id Id 5 % (1936)	92,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,425
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	99,925
Id. Id. 5 % Id. 1941	99,125
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	91,55
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	91,25
Id. Id. 5 % Id. 1944	95,375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di cedole di certificati di rendita 5 %

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 119.**

E' stato denunziato lo smarrimento dei tagliandi di ricevute per le rate semestrali al 1° luglio 1939-XVII e al 1° gennaio 1940-XVIII relative al certificato di rendita 5 % (1935) n. 67702 di L. 280 intestato a Pilogallo Maria Luisa di Raffaele, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Napoli.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di dette semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 30 gennaio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(512)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 121.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1939 di L. 2752,50 relativa al certificato di rendita 5 % n. 143.633 di annue di L. 5505 intestata a favore di Iacono Adele fu Gioacchino.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per

la contabilità generale dello Stato si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 31 gennaio 1940-XVIII

(513) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

UFFICIO STUDI MOSTRE ESPOSIZIONI

Avviso riguardante l'emissione dei Buoni-tessera della Mostra Triennale delle Terre Italiane d'oltre Mare, in Napoli.

A termini dell'art. 5 del R. decreto 14 settembre 1939-XVII, riguardante l'emissione dei Buoni-tessera della Mostra Triennale delle Terre Italiane d'oltre Mare, organizzata alle dipendenze del Ministero dell'Africa Italiana devono essere rese note al pubblico, mediante avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno prima della emissione dei Buoni stessi che avrà inizio il 1° marzo prossimo venturo, le riduzioni e facilitazioni concesse agli acquirenti dei detti Buoni.

Tali agevolazioni, giusta quanto risulta dalle indicazioni stampate sui Buoni predetti, emessi per le serie ordinarie *A* da L. 5 e *B* da L. 10 di cui all'art. 1 del citato Regio decreto, sono le seguenti:

Il Buono di serie *A* del prezzo di L. 5, dà diritto all'acquirente di usufruire delle seguenti speciali riduzioni:

1) il 30 % sull'ingresso alla Stazione zoologica-acquarium di Napoli;

2) il 50 % sull'ingresso — per tutti gli ordini di posti — all'Ippodromo di Agnano presso Napoli;

3) il 30 % per la visita al vulcano solfatara di Pozzuoli;

4) a tariffe ridotte, riportate, sul tagliando relativo, per il percorso dell'autostrada Napoli-Pompei-Castellammare di Stabia, con speciali facilitazioni supplementari ai soci del R.A.C.I.;

5) alla libera circolazione, valida da uno a cinque giorni, al prezzo di L. 2 giornaliere, su tutte le linee tramviarie e automobilistiche di carattere permanente e normali di Napoli;

6) a un ingresso gratuito alla Mostra Triennale delle Terre Italiane d'oltre Mare.

Il Buono serie *B*, del prezzo di L. 10, dà diritto all'acquirente di usufruire delle sei precedenti facilitazioni più delle seguenti:

7) riduzione dal 25 al 50 % sulle tariffe della Società Partenopea di navigazione per gite a Capri - Procida - Ischia - Sorrento - Grotta Azzurra;

8) del 10 % sui servizi turistici ed escursioni della Compagnia Italiana Turismo (C.I.T.) di Napoli;

9) del 30 % sulle tariffe delle Strade ferrate secondarie meridionali (Circonvesuviana) per Ercolano - Pompei - Castellammare di Stabia - Sorrento - S. Agata;

10) il 20 % sulla funicolare per escursioni al cratere del Vesuvio;

11) del 40 % sulle tariffe delle ferrovie napoletane per Pozzuoli - Lago Lucrino - Cuma - Torre Gaveta;

12) ad un secondo ingresso gratuito alla Mostra Triennale delle Terre Italiane d'oltre Mare.

Per il godimento delle riduzioni e facilitazioni predette i Buoni-tessera delle due serie, sono muniti rispettivamente di 12 e 6 tagliandi. Detti tagliandi non saranno validi se già staccati dal Buono-tessera.

Le riduzioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7, 8, avranno decorrenza immediata, dall'acquisto del Buono-tessera fino alla chiusura della Mostra. Le altre, di cui ai tagliandi nn. 5, 6, 9, 10, 11, 12, saranno godibili soltanto durante il periodo di apertura della Mostra.

I Buoni-tessera delle due serie concorreranno a 300 premi per un valore di tre milioni, abbinati alle estrazioni delle 10 ruote del Regio lotto del Regno.

Ogni premio consisterà a scelta del vincitore, in:

1) un viaggio di 30 giorni in A.O.I., o altro equivalente dei servizi C.I.T. convertibile anche in viaggio di diverso itinerario per più persone;

2) un'automobile Fiat-500 completa consegnata presso le filiali della Casa fabbricante d'Italia, Impero e Colonie;

3) un buono del Tesoro di L. 10.000.

L'assegnazione dei premi avrà luogo in tre tempi, e cioè:

100 premi (50 per le serie *A* e 50 per le serie *B*) con l'estrazione del Regio lotto del 15 e 29 giugno 1940-XVIII;

100 premi, come sopra, con le estrazioni del Regio lotto del 10 e 24 agosto 1940-XVIII;

100 premi, come sopra, con le estrazioni del Regio lotto del 19 ottobre e 2 novembre 1940-XIX.

Roma, 10 febbraio 1940-XVIII

Il capo dell'Ufficio Studi Mostre Esposizioni del Ministero dell'Africa Italiana

(786)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria generale del concorso a otto posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il risultato degli esami scritti ed orali per il concorso a 8 (otto) posti di vice segretario amministrativo in prova nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, bandito con decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 11 settembre 1938-XVI, n. 4991-12/1/3.1;

Ritenuto regolare il procedimento degli esami;

Visti l'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, l'articolo 44 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso suddetto:

1) Ciappa Mario	con punti	17,25
2) Pellegrino Mario	»	16,35
3) Catasta Fausto, precede, perchè ufficiale di complemento (R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1, punto 10)	»	15,90
4) Sanzo Vito	»	15,90
5) Rapini Leonardo	»	15,65
6) Bambini Luigi	»	15,25
7) Miceli Domenico, precede perchè coniugato con un figlio (R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1, punto 11)	»	15,20
8) Jannelli Ugo	»	15,20
9) Oliva Antonio	»	15,10
10) Monetti Gabriele	»	14,90
11) Tommaso Giuseppe	»	14,85
12) Ferrero Francesco, precede, perchè ufficiale di complemento (R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1, punto 10)	»	14,80
13) Vetrani Prosdocimo	»	14,80
14) Cessari Renato	»	14,70
15) Marsili Zoello	»	14,65
16) Falco Francesco, precede, perchè da oltre un anno presta lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici (R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1, punto 9)	»	14,40
17) Gaeta Bruno	»	14,40
18) Amato Antonino, ex combattente	»	14,10
19) De Liso Gerardo	»	14,05
20) Silvio Enrico	»	14 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) Ciappa Mario.
2) Pellegrino Mario;
3) Catasta Fausto.
4) Sanzo Vito.
5) Rapini Leonardo.
6) Bambini Luigi.
7) Miceli Domenico.
8) Amato Antonino, ex combattente (Art. 13 R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48).

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1) Jannelli Ugo.
2) Oliva Antonio;
3) Monetti Gabriele.
4) Tommaso Giuseppe.
5) Ferrero Francesco.
6) Vetrani Prosdocimo.
7) Cessari Renato.
8) Marsili Zoello.
9) Falco Francesco.
10) Gaeta Bruno.
11) De Liso Gerardo.
12) Silvio Enrico.

Roma, addì 31 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: SERENA

(749)

Concorso a 25 posti di vice segretario in prova (gruppo A) del ruolo della carriera amministrativa

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con R. decreto 13 maggio 1915, n. 802;
Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;
Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454, concernenti i provvedimenti a favore degli invalidi della guerra 1915-1918 e della causa nazionale;
Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, riguardanti le provvidenze a favore degli orfani e degli altri congiunti dei caduti della guerra 1915-18 e per la causa nazionale;
Visto il decreto 17 dicembre 1932 del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente provvedimenti a favore degli invalidi degli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale;
Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A.O. le previdenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;
Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, concernente l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti nella guerra 1915-1918.
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVI, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, sulla disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a venticinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.
Da detto concorso sono escluse le donne.
Non sono ammesse al concorso persone appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale Divisione 1ª) entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e dovranno altresì indicare il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita, e il preciso loro domicilio e recapito, elencare i documenti allegati e dichiarare di accettare la eventuale ammissione agli esami scritti con la riserva di cui all'art. 4 del presente decreto.
A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:
1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.
Il detto limite massimo di età è elevato a 35 anni:
a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936;
d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV hanno partecipato alle relative operazioni militari;
Tale limite è poi elevato a 39 anni;
a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale e, infine, per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;
b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e infine per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, i quali tutti siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari o quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.
Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.
I suddetti limiti massimi di età sono ancora aumentati:
a) di quattro anni per coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera b) si cumula con quella di cui alla lettera c) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili statali di ruolo, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa d'obblighi militari;

2) certificato (in carta da bollo da L. 4) debitamente legalizzato e di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato (su carta da bollo da L. 4) comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. La iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922 tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattisi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimneto da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari; dovrà inoltre attestare che la iscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari;

4) diploma originale o copia autentica notarile della laurea in giurisprudenza conseguita presso una Università del Regno, oppure della laurea in scienze politiche o politico-sociali, conseguita tanto presso una Università quanto presso un Istituto superiore del Regno;

5) certificato di regolare condotta civile, morale e politica (in carta da bollo da L. 4) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza e legalizzato dal Prefetto;

6) certificato generale (su carta da bollo da L. 12) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato;

7) certificato medico di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando rilasciato in carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare, o della Milizia volontaria sicurezza nazionale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva oppure copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, infine, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o divenuti invalidi in servizio militare non isolato all'estero in dipendenza di operazioni militari, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in quest'ultimo caso però la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale nonchè gli orfani e congiunti dei caduti in servizio militare non isolato all'estero in dipendenza di operazioni militari e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per le cause anzicennate dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio se facenti parte del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 8 e 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 7 e 8 del presente articolo un certificato rilasciato su

carta da bollo da L. 4 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, possono limitarsi a produrre soltanto i documenti indicati ai numeri 3, 4, 8, 9, 10 qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico; mentre gli altri documenti e la domanda dovranno essere prodotti su carta da bollo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso; salvo quanto è disposto dall'art. 21 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dei documenti prescritti non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano entro i 30 giorni successivi a detto termine i documenti prescritti.

I concorrenti che risiedono nelle colonie italiane o nei territori dell'Impero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda al Governo della Colonia dal quale dipendono, purchè producano al Ministero dei lavori pubblici entro 30 giorni successivi al termine predetto i documenti prescritti.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto ministeriale non motivato ed insindacabile.

L'Amministrazione, peraltro, può ammettere i candidati alle prove di esame con riserva di deliberare successivamente con provvedimento non motivato ed insindacabile in merito alla definitiva loro ammissione al concorso.

Art. 5.

L'esame consisterà in quattro prove scritte ed in una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno inizio non prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'articolo 12 del decreto Reale 25 luglio 1910, n. 575.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quello di cui al titolo 2° capo I del citato R. decreto n. 575, in quanto non contrastino con le disposizioni suddette.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedono il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti secondo l'ordine di graduatoria i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° di gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 833,62 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e ai sensi delle vigenti disposizioni. Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1° del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: SERENA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte:

1. Diritto civile;
2. Diritto amministrativo;
3. Economia politica;
4. Diritto costituzionale.

Prove orali:

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti:

1. Diritto commerciale ed elementi di procedura civile.
2. Diritto corporativo.
3. Diritto pubblico e privato internazionale.
4. Scienza delle finanze.
5. Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato.
6. Nozioni intorno alle principali leggi sulle materie attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.
7. Nozioni di statistica teorica e applicata.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: SERENA

(750)

Concorso a otto posti di alunno d'ordine (gruppo C) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con R. decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, durante l'anno XVIII;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454, concernenti provvedimenti a favore degli invalidi della guerra 1915-1918 e della causa nazionale;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, riguardanti le provvidenze a favore degli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 e per la causa nazionale;

Visto il decreto 17 dicembre 1932 del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente provvedimenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A.O.I. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 27 giugno 1937, n. 1033, concernente l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, sulla disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a otto posti di alunno in prova (gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Da detto concorso sono escluse le donne.

Non sono ammesse al concorso persone appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª) entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e dovranno altresì indicare il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita e il preciso loro domicilio e recapito, elencare i documenti allegati e dichiarare di accettare la eventuale ammissione agli esami scritti con la riserva di cui all'art. 4 del presente decreto.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° anno di età (tale estratto deve presentarsi in carta da bollo da L. 8 e debitamente legalizzato)

Il detto limite massimo di età è elevato a 35 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, hanno partecipato alle relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e, infine, per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano parecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e infine per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono ancora aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili statali di ruolo, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935 n. 343, e per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari;

2) certificato (su carta da bollo da L. 4) rilasciato dal podestà del Comune di origine debitamente legalizzato e di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato (su carta da bollo da L. 4) comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. La iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattisi di capoluogo di Provincia) del compe-

tento Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari; dovrà inoltre attestare che la iscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generali dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascisa dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari del Partito;

4) diploma originale o copia autentica notarile di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro regie o pareggiate. Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti al termine dei precedenti ordinamenti scolastici e quelli equipollenti rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica e ginnasiale;

5) certificato di regolare condotta civile, morale e politica (su carta da bollo da L. 4) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza e legalizzato dal prefetto;

6) certificato generale (su carta da bollo da L. 12) da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re);

7) certificato medico di data non anteriore a più di tre mesi dalla data del presente bando, rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare, o della Milizia volontaria sicurezza nazionale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato dal medico provinciale; dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922 n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva oppure copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, infine in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o divenuti invalidi in servizio militare non isolato all'estero in dipendenza di operazioni militari dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra; in quest'ultimo caso però la dichiarazione medesima che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli orfani e congiunti dei caduti in servizio militare non isolato all'estero in dipendenza di operazioni militari e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altre Amministrazioni o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 8 e 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 7 e 8 del presente articolo un *certificato rilasciato* su carta da bollo da L. 4 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 5, 6, 7 e 8 qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Tutti i candidati a qualunque categoria apparengono (compresi, quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domande e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona

condotta e medico, mentre gli altri documenti e la domanda dovranno essere prodotti su carta da bollo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dai documenti prescritti, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove di produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano entro 30 giorni successivi a detto termine i documenti prescritti.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane o nei territori dell'Impero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda al Governo della colonia dal quale dipendono, purchè producano al Ministero dei lavori pubblici entro trenta giorni successivi al termine predetto i documenti prescritti.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera d'ordine del Ministero dei lavori pubblici.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato, ed insindacabile.

L'Amministrazione peraltro può ammettere i candidati alla prova d'esame con riserva di deliberare successivamente con provvedimento non motivato ed insindacabile in merito alla definitiva loro ammissione al concorso.

Art. 5.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno inizio non prima che siano trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 19 del decreto Reale 25 luglio 1910, n. 575.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservaranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle di cui al titolo 2°, capo 1°, del citato R. decreto n. 575 in quanto non contrastino con le disposizioni suddette.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti secondo l'ordine di graduatoria i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° di gruppo *C*.

I vincitori che siano ex combattenti, minorati per la causa nazionale, congiunti di caduti in guerra o per la causa nazionale o iscritti senza interruzione al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922, nonchè gli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero saranno invece nominati, dopo il predetto periodo di prova, applicati (grado 12°) con le modalità di cui all'art. 12 del R. decreto 9 gennaio 1926, n. 48, all'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, e all'art. 9 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, al R. decreto 3 giugno 1936, n. 1172, all'art. 12 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 471,13 lorde oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e ai sensi delle vigenti disposizioni, ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: SERENA

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte:

1. Componimento italiano.
2. Problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto. Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale:

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni sull'ordinamento generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
3. Elementi di storia d'Italia dalla costituzione del Regno italico (1805) fino ad oggi.
4. Elementi di geografia di Europa e particolarmente d'Italia.

Prova facoltativa di dattilografia

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: SERENA

(751)

Concorso a dieci posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato col R. decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 3 ottobre 1939-XVII, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, e R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;
Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454, concernenti provvedimenti a favore degli invalidi della guerra 1915-1918 e della causa nazionale;
Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, riguardanti le provvidenze a favore degli orfani e degli altri congiunti dei caduti della guerra 1915-1918 e per la causa nazionale;
Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;
Visto il decreto 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente provvedimenti a favore degli invalidi degli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;
Visto il R. decreto 2 giugno 1936 n 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A.O.I. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, concernente l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della nazione;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, sulla disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
Da detto concorso sono escluse le donne.
Non sono ammesso al concorso persone appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6 dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale, Div. 1ª) non oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e dovranno altresì indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale devono essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.
A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti da elencarsi in essa:
1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato da cui risulti che il concorrente alla data del presente decreto ha compiuto i diciotto anni di età e non oltrepassato i trentacinque.
Tale limite è elevato a trentasette anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso con successiva elevazione di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; a trentanove anni per coloro che risultino regolarmente iscritti e senza interruzione al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922; a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, hanno partecipato alle relative operazioni militari; a 44 anni per i promossi di grado militare per merito di guerra, per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra, per gli invalidi della causa fascista, nonchè per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione e che abbiano pure prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 od alle operazioni come sopra in Africa Orientale e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, hanno partecipato alle relative operazioni militari; a 48 anni per coloro che risultino iscritti regolarmente ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e siano pure decorati al valor militare e invalidi di guerra o invalidi per la causa fascista.
Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;
2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 4 e debitamente legalizzato e di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù del decreto Reale;
3) certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista, da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'iscrizione al medesimo per l'anno XVIII, oppure l'iscrizione per l'anno XVIII ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio.
I mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale sono esenti dalla presentazione di detto certificato.
Da tale certificato, dovrà altresì, risultare se, del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso, deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.
Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria la iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato da certificato redatto su carta legale, firmato dal segretario generale dei Fasci italiani all'estero, o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato deve essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito stesso in epoca anteriore al 28 ottobre 1922. Nello stesso modo dovrà essere provata l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini italiani residenti all'estero.
I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi, residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario;
4) diploma originale o copia autentica notarile di licenza di scuola elementare o altro documento autentico atto a dimostrare che il candidato sappia leggere e scrivere. Inoltre l'aspirante può produrre ogni altro documento comprovante incarichi di fiducia eventualmente assolti, benemerenze civili, ecc.;
5) certificato su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato e di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;
6) certificato di regolare condotta civile, morale e politica su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato e di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando;
7) certificato penale generale su carta da bollo da L. 12 debitamente legalizzato e di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando;

8) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficio sanitario del Comune su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato è di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni fisiche che possano menomare l'abilità al servizio proprio del personale subalterno.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

9) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati: dalle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazione.

Gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio, o della loro abituale residenza.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o divenuti invalidi in servizio militare non isolato all'estero in dipendenza di operazioni militari, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

In quest'ultimo caso, però la dichiarazione medesima che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato e di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole:

11) fotografia di data recente (formato visita) con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Il certificato di nascita e quello di cittadinanza dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono; il certificato penale dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re; quello di buona condotta dal prefetto, il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3, 4, 9, 11. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti e la domanda dovranno essere porodotti su carta da bollo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Salve le disposizioni di leggi speciali, sono titoli di preferenza per l'ammissione l'aver prestato servizio nei corpi militari o essere figlio di impiegato dello Stato.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui domanda non sia pervenuta entro il termine stabilito o nei cui riguardi la documentazione della domanda medesima, allo spirare del termine stesso non sia completa.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non ritenuti regolari.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni salvo per il titolo di studio del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano entro 30 giorni successivi a detto termine i documenti prescritti.

I candidati che risiedono nelle Colonie italiane potranno presentare la domanda di ammissione al concorso, entro il termine di cui al precedente art. 2 al Governo della Colonia in cui risiedono, salvo a produrre al Ministero dei lavori pubblici ed in ogni caso non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine stesso, i documenti prescritti.

Art. 4.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

E' facoltà dell'Amministrazione di sottoporre eventualmente gli aspiranti ad una prova pratica di esame al fine di stabilire se essi effettivamente sappiano leggere e scrivere.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro e composta di un direttore capo divisione amministrativo, presidente; di due funzionari di ruolo amministrativo di grado non inferiore al 7°, membri, e di un funzionario del ruolo amministrativo di grado non inferiore all'11°, segretario.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 8.

I concorrenti che risultino idonei ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per gli inservienti.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 332,56. Ad essi competerà inoltre l'aggiunta di famiglia con le relative quote complementari a sensi delle vigenti disposizioni.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando di concorso valgono in quanto applicabili le disposizioni stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: SERENA

(752)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso a otto posti di esperto aggiunto in prova (gruppo A) nel ruolo tecnico

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive variazioni;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, di approvazione dei ruoli organici del personale di questo Ministero.

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1937, n. 571, relativo alla istituzione dell'Ispettorato per la radiodiffusione e la televisione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di esperto aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo tecnico del Ministero della cultura popolare, ripartiti come segue:

a) due riservati ai laureati in lettere;

b) quattro riservati ai laureati in lingua e letterature straniere (due per la lingua tedesca e due per la lingua inglese);

c) due riservati ai diplomati in composizione musicale presso un Regio conservatorio del Regno.

Art. 2.

Al concorso potrà partecipare il personale di ruolo di gruppo B e quello comunque non di ruolo, esclusi i salariati, in servizio, alla data del presente decreto, presso l'Amministrazione statale, che sia in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 1.

Il personale non di ruolo deve aver compiuto alla data predetta il 18° anno e non superato il 30°, limite elevabile ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale comunque non di ruolo che, alla data stessa, abbia esercitato lodevolmente, almeno per un anno, ininterrottamente, le mansioni del gruppo A.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i servizi amministrativi, gli affari generali ed il personale - Div. 1ª), per il tramite dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande che perverranno dopo il termine suddetto non saranno prese in considerazione;

Nel trasmettere le domande le Amministrazioni dovranno unirvi:

a) per il personale di ruolo, una copia dello stato di servizio ed un dettagliato rapporto informativo dal quale risultino gli eventuali fatti di notevole importanza riferibili alla carriera del candidato, nonchè copia delle note di qualifica allo stesso attribuite;

b) per il personale non di ruolo una attestazione da cui risulti che il concorrente è in servizio, indicando da quale data e precisando la qualifica. Dall'attestazione dovranno risultare, inoltre, le mansioni disimpegnate, l'operosità ed il rendimento del candidato.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito, e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie italiane o all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda salvo a far pervenire i documenti prescritti entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al 1° comma del presente articolo.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, comprovante, a seconda dell'età del concorrente, la sua appartenenza ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà, inoltre, essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8. La firma dell'ufficiale di stato civile dev'essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

c) diploma originale o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 1;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale).

La firma dell'ufficiale di stato civile deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

e) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e non ha imperfezioni fisiche visibili che siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato penale generale, su carta da bollo da L. 12, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato su carta da bollo da L. 4, di buona condotta civile, morale e politica, rilasciata dal Comune dove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto.

La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto:

h) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trovi il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 od abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Gli ex combattenti della guerra 1915-1918 e coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dovranno, altresì, presentare, rispettivamente, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari 588 dell'anno 1922, 957 dell'anno 1936 e 427 dell'anno 1937 del Giornale militare. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento rilasciato dalle autorità marittime competenti;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da una Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da presentarsi dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, gli orfani di caduti in guerra o per la

causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Art. 5.

I documenti a corredo della domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui sopra e dovranno essere, inoltre, muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), e *g*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè i minorati per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli purchè dimostrino tale loro qualità; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi.

Art. 6.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per la cultura popolare, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

L'esame per i due posti riservati ai laureati in lettere verterà sul seguente programma:

Prove scritte, 3:

a) La prima consisterà nello svolgimento di un tema relativo alla letteratura italiana.

b) La seconda consisterà in una dissertazione di cultura generale con particolare riferimento ad argomenti storici.

c) La terza consisterà in una trattazione su argomento di storia dell'arte.

La prova orale riguarderà le materie già comprese nelle prove scritte.

In particolare:

1) per quel che si riferisce alla storia della letteratura italiana, il candidato dovrà mostrare di possedere una chiara e precisa idea dello svolgimento storico di essa, nonchè una diretta conoscenza degli autori più famosi e delle opere più celebri, sia di creazione artistica che di erudizione, dalle origini ai nostri giorni;

2) per quel che si riferisce alla cultura generale il candidato dovrà mostrare di possedere anche una adeguata conoscenza di letterature straniere;

3) per quel che concerne la storia dell'arte, il candidato dovrà essere non soltanto in grado di esporre concetti generali di metodo e d'interpretazione del fatto artistico, ma di dimostrare anche una vasta conoscenza dei periodi storici, dei generi e delle tecniche delle varie arti e delle varie epoche nonchè degli artisti più rinomati.

Cultura fascista.

Il candidato dovrà inoltre sostenere una conversazione di cultura fascista sui seguenti argomenti:

Origine del Fascismo, principi ai quali si ispira, fini ai quali tende.

Organizzazione dello Stato fascista, con speciale riguardo all'ordinamento corporativo.

Le principali istituzioni del Fascismo.

Il candidato, inoltre, dovrà dimostrare conoscenza diretta di almeno una delle opere che abbia saputo presentarci in felice sintesi la figura del DUCE del Fascismo;

5) ordinamento, funzionamento ed attribuzioni del Ministero della cultura popolare e degli Enti da esso dipendenti e vigilati;

6) lingue straniere - il candidato dovrà essere in grado di sostenere una conversazione in una delle seguenti lingue straniere: tedesco, inglese, francese, spagnolo, dimostrandone perfetta conoscenza.

L'esame per i quattro posti di esperto di cui due per la lingua inglese e due per la lingua tedesca, riservati ai laureati in lingue e letterature straniere, verterà rispettivamente sul seguente programma:

Prove scritte, 4:

A seconda del posto al quale si concorre:

1) una traduzione in italiano dall'inglese o dal tedesco, senza vocabolario, di un articolo politico (mezzo colonna) nello spazio massimo di due ore;

2) una traduzione dall'italiano in inglese o in tedesco, senza vocabolario, di un brano di articolo politico (una trentina di righe) nello spazio massimo di un'ora;

3) un sunto in italiano dall'inglese o dal tedesco di non oltre tre facciate di un articolo di rivista letteraria o politica di quattro a sei facciate a stampa, da compiere senza uso del vocabolario, nello spazio massimo di tre ore;

4) un tema scritto, in lingua italiana, di cultura generale e internazionale, nel tempo massimo di sei ore.

La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

1) traduzioni orali da e nell'inglese o nel tedesco ed una conversazione;

2) elementi di storia civile e letteraria d'Italia dal medio evo ai giorni nostri;

3) leggi organiche fondamentali dello Stato fascista e particolarmente: legislazione sulla stampa, sul Ministero della cultura popolare e sugli Enti da esso dipendenti e vigilati.

L'esame per i due posti riservati ai diplomati in composizione musicale presso un Regio conservatorio del Regno, verterà sul seguente programma:

Prove scritte, 2:

1) Tema di cultura storico-letteraria (tempo massimo otto ore).

2) Analisi critica (estetica, storica e tecnica) di una composizione sinfonica e di un'opera lirica dell'odierno repertorio (tempo massimo concesso ore dieci).

I candidati disporranno della partitura d'orchestra o dello spartito per canto e piano del lavoro indicato.

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

Interrogazioni su due delle seguenti tesi estratte a sorte:

1) Lo Stato corporativo - La musica nello Stato corporativo - Legislazione sul teatro e sulle manifestazioni musicali.

2) Illustrazione tecnica, critica e storica della musica e delle forme musicali dell'antichità greco-latina. Bibliografia.

3) Illustrazione tecnica, critica e storica della musica e delle forme musicali del medio evo. Il canto delle Chiese cristiane alle sue origini e nel suo sviluppo Bibliografia.

4) Illustrazione tecnica, critica e storica del melodramma dalle origini fino ad oggi, in Italia e nelle altre Nazioni - Bibliografia.

5) Illustrazione tecnica, critica e storica della musica strumentale dalle origini fino ad oggi, in Italia e nelle altre Nazioni - Bibliografia.

6) La drammatica - Origini e forme nel mondo greco ed ellenistico - Il teatro nel medio evo.

7) Il teatro drammatico nel Rinascimento - Tragedia e commedia nell'evo moderno in Italia e nelle altre Nazioni.

Art. 8.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero della cultura popolare.

La prova orale avrà la durata di almeno un'ora.

Art. 9.

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta da un funzionario di grado non inferiore al 4°, presidente, dal capo del personale del Ministero della cultura popolare e da un funzionario di grado non inferiore al 6° del Ministero stesso, membri.

Alla Commissione saranno aggregati esaminatori speciali per le materie tecniche di esame nonchè per le lingue straniere.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di grado non inferiore al 9° del ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare.

Per lo svolgimento degli esami, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè quelle del R. decreto 29 luglio 1938, n. 1234, che approva il regolamento per il personale del Ministero della cultura popolare.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati nelle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 e, in mancanza, d'idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie in Africa Orientale, od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 12.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni dieci dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, decide, in via definitiva, il Ministro per la cultura popolare, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati esperti aggiunti in prova nel ruolo tecnico (gruppo *A*) del Ministero della cultura popolare, e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad esperti aggiunti, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad esperti aggiunti con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguono la nomina ad esperto aggiunto in prova sarà corrisposto un assegno mensile in ragione di un dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 10°, escluso il supplemento di servizio attivo, salva l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbia diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Art. 15.

Il vincitore del concorso che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: PAVOLINI

(785)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 33690 del 24 ottobre 1939, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1937;

Ritenuto che il signor dott. Lucci Sebastiano designato per la condotta veterinaria del comune di Zavattarello Valverde ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 3 gennaio 1940, n. 33, del podestà di Zavattarello Valverde;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato risultato vincitore che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia del sig. dott. Lucci Sebastiano è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Zavattarello Valverde e designato per la nomina il sig. dott. Rho Giovanni, domiciliato in Monza, via Moriggia n. 6.

Il podestà di Zavattarello Valverde a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di cinque giorni se accetta la nomina dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di quindici giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Zavattarello Valverde è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 9 gennaio 1940-XVIII

Il prefetto: LEONE

(557)

REGIA PREFETTURA DI PARMA

Graduatoria del concorso al posto di coadiutore del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Veduto l'avviso di concorso in data 2 aprile 1939-XVII, con il quale venne indetto il concorso al posto di direttore e di coadiutore presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e di profilassi;

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1939-XVIII relativo alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di coadiutore;

Veduti i verbali della predetta Commissione e le proposte formulate dalla stessa;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 75 del regolamento, approvato con R. decreto 23 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata, ad ogni effetto di legge, la proposta della Commissione ministeriale suindicata, con la quale si designa per la nomina a coadiutore del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Parma, il dott. Luigi Soletta, che è stato dichiarato idoneo a coprire il posto messo a concorso con voti 132,41.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Parma, addì 25 gennaio 1940-XVIII

Il prefetto: [illegible]

(568)

REGIA PREFETTURA DI AVELLINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario consorziale

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto n. 28428 del 7 agosto 1939-XVII, col quale si approvava la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a quattro posti di veterinario consorziale vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1937-XV;

Visto il decreto di pari numero e data dal quale risulta che il dott. Zanella Arturo fu dichiarato vincitore della sede consorziale di Avella, Baiano, Sperone;

Vista la nota n. 4198 del 30 novembre 1939-XVIII del podestà di Avella colla quale si partecipa che il dott. Zanella Arturo non ha fatto pervenire nei termini di legge la sua accettazione al posto e che lo stesso non ha preso servizio entro i 30 giorni dalla data di notifica della deliberazione di nomina, per motivi per i quali si è dovuto considerare rinunziatario al posto giusta partecipazione fatta all'interessato dal podestà del Comune capo consorzio con nota numero 4520 del 18 dicembre 1939-XVIII;

Visto l'ordine di graduatoria e considerato che spetterebbe al dott. Villani Salvatore la dichiarazione di vincitore della sede consorziale di Avella, Baiano, Sperone;

Tenuto conto che il predetto dott. Villani Salvatore invitato con prefettizia n. 43729 del 6 dicembre 1939-XVIII, ha dichiarato di accettare il posto di cui trattasi;

Visti gli articoli 25 e 56 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, numero 281;

Decreta:

Il dott. Villani Salvatore è dichiarato vincitore del posto di veterinario consorziale dei comuni di Avella, Baiano, Sperone e designato per la nomina a titolare.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il comune di Avella, in qualità di capo consorzio, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 2 febbraio 1940-XVIII

Il prefetto: TRIFUOGGI

(666)

REGIA PREFETTURA DI FORLÌ

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Veduto il precedente decreto n. 10569 del 15 maggio u. s., nonchè il successivo decreto n. 16912 del 31 ottobre 1939;

Vista la comunicazione del podestà di Mondaino con la quale comunica che l'ostetrica Parra Domenica ha rinunziato alla condotta conferitale col suddetto decreto n. 16912;

Visto il telegramma ministeriale n. 7134, con il quale si autorizza questa Prefettura di coprire il posto in base alla graduatoria del concorso per i posti vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937;

Considerato che l'ostetrica Mambelli Giuseppina, classificata immediatamente dopo la Parra Domenica, con telegramma del podestà di Bertinoro, in data 3 corrente n. 627, ha rifiutato il posto vacante, mentre l'ostetrica Gatta Assunta, classificata immediatamente dopo della Mambelli, ha dichiarato di accettare;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Gatta Assunta è dichiarata vincitrice del concorso pel posto vacante, nel comune di Mondaino, e destinata a prestare servizio in quel Comune.

Il podestà di Mondaino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Forlì, addì 8 febbraio 1940-XVIII

Il prefetto: UCCELLI

(665)

REGIA PREFETTURA DI COMO

Graduatoria del concorso al posto di coadiutore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto n. 22390 in data 15 giugno 1938 e successivi con cui provvedevasi a bandire il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Como;

Vista la graduatoria del concorso stesso formulata dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 11 giugno 1939 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 23 stesso mese n. 146;

Visti gli articoli 36, 84 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 75 e 78 del regolamento dei concorsi per sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei a coprire il posto messo a concorso, di cui in premessa, così formulata:

1) Bonezzi Gino, con punti 150,33.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Como.

Como, addì 20 gennaio 1940-XVIII

Il prefetto: TRINCHERO

(565)

REGIA PREFETTURA DI PIACENZA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio precedente decreto n. 4906, div. San., del 2 marzo 1939-XVII, con il quale veniva approvata, così come predisposta dalla Commissione giudicatrice, la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1937-XVI;

Visto il proprio decreto pari numero e data del precedente con il quale veniva designato per la nomina a ostetrica della condotta ostetrica del 3° reparto del comune di Castel San Giovanni, la ostetrica Tedeschi Anita;

Vista la lettera n. 9549 in data 18 dicembre 1939-XVIII con la quale il commissario prefettizio di Castel San Giovanni comunica che la ostetrica Tedeschi, nonostante l'invito rivoltele di assumere il posto entro il termine di venti giorni sotto comminatoria di decadenza, non si è presentata ad assumere servizio e non ha data alcuna risposta alla lettera d'invito onde va considerata rinunciataria al posto;

Ritenuto pertanto la necessità di procedere alla designazione della concorrente dichiarata idonea che segue immediatamente nella graduatoria la ostetrica Tedeschi Anita e che abbia chiesta la sede resasi vacante in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Soncini Anna è designata per la nomina ad ostetrica della condotta del 3° reparto del comune di Castelsangiovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del Comune interessato.

Piacenza, addì 19 gennaio 1940-XVIII

Il Prefetto

(558)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.